



COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO

10

DEL 20-04-23

**OGGETTO: RIDUZIONE PAGAMENTO TARI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL
REGOLAMENTO TARI.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **venti** del mese di **aprile**, alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

LISI LUCA	P	CECCOTTI MARIANGELA	P
OTTAVI MATTEO	P	SASSETTI PATRIZIA	P
PRETELLI LUCA	P	FERRI MATTEO	P
MARCHETTI ANTONELLA	P	REMEDIA FRANCESCA	P
TASSI MIRKO	P	ZANCHETTI DIEGO	P
GASPARINI SIMONE	P	CIPICCHIA MATTIA	P
SERAFINI ALESSANDRA	P		

Assegnati n. **13** In carica n. **13** Assenti n. **0** Presenti n. **13**

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale

Sig. Dott. Tinti Paolo

Assume la presidenza il Sig. LISI LUCA

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

OTTAVI MATTEO

FERRI MATTEO

REMEDIA FRANCESCA

Su proposta del Responsabile del Servizio

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n.388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza del 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/07/2021;

VISTO che l'art. 57 bis del decreto legge 26/10/2019 n. 124 convertito in legge 19/12/2019 n. 157 prevede l'introduzione del bonus sociale anche per la TARI .

CONSIDERATO in particolare l'art. 26 della componente TARI del suddetto regolamento avente per oggetto "ulteriori riduzioni ed esenzioni" - il quale cita: Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie

economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

TENUTO CONTO che il nuovo sistema tariffario penalizza dal punto di vista dell'incremento percentuale in particolare i titolari di utenza appartenenti a nuclei familiari e di coabitazione numerosi ed occupanti immobili aventi superficie inferiore a 160 metri quadri, si è ritenuto opportuno introdurre una agevolazione nella misura del 25% del tributo che sarà riconosciuta al verificarsi delle seguenti condizioni:

- Residenza nel Comune di Acqualagna
- Numerosità occupanti l'immobile determinata secondo i criteri di cui all'articolo 16 del regolamento uguale o superiore a 4;
- Superficie imponibile ai fini TARI dell'immobile occupato inferiore o uguale a 160mq;
- Reddito nucleo familiare calcolato ai fini ISEE non superiore a 10.000,00 euro;

RITENUTO di concedere la suddetta riduzione in deroga al numero occupanti e superficie imponibile in caso di stato di grave disagio economico dovuto in particolare a stato di disoccupazione certificata dei componenti il nucleo familiare;

VISTO il comma 660 art.1 legge n. 147 del 27/12/2013

“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.”

VISTA la delibera con cui il Consiglio Comunale in data odierna ha approvato le tariffe della TARI anno 2023;

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio tributi per la regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile de servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

1. DI APPROVARE in applicazione dell'art. 26 del regolamento TARI e ad integrazione della delibera di Consiglio con la quale sono state approvare le tariffe del Tributo Servizio Rifiuti (TARI) anno 2023, le seguenti agevolazioni:

- riduzione del 25% del tributo comunale sui rifiuti ai contribuenti TARI che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - Residenza nel comune di Acqualagna;

- Numerosità occupanti l'immobile determinata secondo i criteri di cui all'articolo 16 del regolamento uguale o superiore a 4;
 - Superficie imponibile ai fini TARI dell'immobile occupato inferiore o uguale a 160mq.
 - Reddito nucleo familiare calcolato ai fini ISEE non superiore a 10.000,00 euro (sulla base del reddito dell'anno precedente a quello impositivo).
 - richiesta presentata nei termini e con le modalità previste dall'art. 26 del Regolamento per l'applicazione della TARI su apposito modulo di richiesta fornito dal Comune;
2. DI CONCEDERE la suddetta riduzione in deroga al numero occupanti e superficie imponibile in caso di grave disagio economico dovuto in particolare a stato di disoccupazione certificata dei componenti il nucleo familiare;
 3. DI STABILIRE che la suddetta riduzione non è cumulabile con il bonus sociale previsto dall'art. 57 bis del decreto legge 26/10/2019 n. 124 convertito in legge 19/12/2019 n.157;
 4. DI DARE ATTO che il costo massimo delle agevolazioni è stimato in via prudenziale in euro 1.000,00 e che la somma trov l'art. 57 bis del decreto legge 26/10/2019 n. 124 convertito in legge 19/12/2019 n. 157 prevede l'introduzione del bonus sociale anche per a copertura al Cap. 1911 del Bilancio di previsione 2022-2024 alla voce: "Agevolazioni Tares per categorie disagiate" nel rispetto del limite del 7% del costo complessivo del servizio;
 5. DI STABILIRE che le suddette disposizioni avranno efficacia dal 1° gennaio 2023;
 6. DI PUBBLICARE il presente atto deliberativo adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
 7. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Il Sindaco illustra la proposta, unitamente al Responsabile del settore Contabile

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di cui sopra
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

CON VOTI favorevoli n. 11, astenuti n. 2 (Ceccotti, Sassetti) resi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'assistenza dei nominati scrutatori;

DELIBERA

DI approvare la suestesa proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 2 (Ceccotti, Sassetti) resi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 10 DEL 28-03-2023

OGGETTO: RIDUZIONE PAGAMENTO TARI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL
REGOLAMENTO TARI.

Si esprime parere: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' Tecnica** della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato dall'art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 28-03-2023

Il Responsabile del servizio

F.to **LANI FRANCESCO**

 Firmato

Si esprime parere: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' Contabile** della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato dall'art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 28-03-2023

Il Responsabile del servizio

F.to **LANI FRANCESCO**

 Firmato

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO
LISI LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Tinti Paolo

Pubblicazione N. Li

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Il Funzionario designato
LANI FRANCESCO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal .
- è divenuta esecutiva:
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4).
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3).

Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
Dott. Tinti Paolo